

Disciplinare di Gara

approvato con decreto del dirigente del settore Risorse e Controllo del Comune di Rosignano Marittimo n. 1532 del 12.6.2024.

DISCIPLINARE DI GARA.....	4
PREMESSE.....	4
PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1 DURATA.....	9
3.2 REVISIONE DEI PREZZI.....	9
3.3 OPZIONI.....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE...	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	11
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	12
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	13
6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.....	13
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	13
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABIL.....	14
7. AVVALIMENTO.....	14
8. SUBAPPALTO.....	16
9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	16
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	17
11. SOPRALLUOGO.....	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	22
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	25
15.3 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 95, COMMA 3, DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	25
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	26
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	26
16. OFFERTA ECONOMICA.....	27
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	28
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	29
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	29

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	30
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	30
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	31
24. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	32
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	32
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	32
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	32

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO ARGINATURA DELLA SPONDA IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME CECINA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DI VIA VOLTERRA E LA FOCE DEL FIUME E PENNELLO IN FOCE RIVA SINISTRA – INTERVENTO DODS-LI0046”

Il presente articolato costituisce lex specialis di gara; ai sensi dell’art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 le disposizioni in esso contenute hanno prevalenza su ogni eventuale prescrizione difforme contenuta nel capitolato speciale di appalto e negli altri atti progettuali e di gara.

PREMESSE

A seguito di determina a contrarre n. 453 del 30/04/2024, come integrata con determina n. 617 del 05/06/2024, adottate dal Dirigente del Settore II - Lavori Pubblici, decoro Urbano del Comune di Cecina, è indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. n. 36/2023 (di seguito: Codice), per l’affidamento del contratto pubblico indicato in oggetto, con il criterio del minor prezzo ex art. 108, comma 1, del Codice, mediante il ricorso all’inversione procedimentale di cui al comma 3 dell’art 107 del Codice.

La durata del procedimento è prevista nel termine massimo di tre mesi dalla pubblicazione del bando, con proroga di un mese qualora sia attivata la procedura di verifica dell’anomalia, nel rispetto dei commi 2, lettera d), e 4 dell’Allegato I.3 al Codice.

I verbali di verifica e validazione del progetto sono stati redatti in data 19/04/2024 e approvati con la delibera del Commissario Straordinario del Comune di Cecina con i poteri di giunta comunale n. 93 del 23/04/2024 di approvazione del progetto esecutivo

La presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START - di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo <https://start.toscana.it> e già certificata ai sensi degli articoli 25 e 26 del Codice, di obbligatoria applicazione dal 1° gennaio 2024. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Cecina (LI) Codice NUTS: ITI16

CIG B2115A2E55

CUI L00199700493202400004

CUP D28H23001680001

Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del Codice e responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art. 4 della l. 241/90 è l’ing. Michela Carrai, Responsabile P.O. della U.O. Manutenzioni del Settore II Lavori Pubblici e Decoro Urbano del Comune di Cecina.

La fase di affidamento è stata delegata alla Centrale Unica di Committenza “Val di Cecina e Val di Fine” presso il Comune di Rosignano Marittimo, di cui il Comune di Cecina fa parte giusta convenzione stipulata in data 13/10/2020, in quanto stazione appaltante qualificata ai sensi e per gli effetti degli articoli 62 e 63 del Codice e la cui responsabilità è assegnata alla dott.ssa Federica Bandini, funzionaria incaricata di elevata professionalità.

PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla disciplina di gara e a quanto previsto nel documento denominato NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START, presente nella Piattaforma sotto la voce "Progetto", nonché nei documenti consultabili, sempre all'interno della Piattaforma, sotto la voce "Istruzioni".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START, presente nella Piattaforma sotto la voce "Progetto", nonché nei documenti consultabili, sempre all'interno della Piattaforma, sotto la voce "Istruzioni", che costituiscono parte integrante della presente disciplina di gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della procedura alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fatti salvi eventuali periodi di sospensione per attività di manutenzione, adeguatamente pubblicizzati sulla Piattaforma stessa.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico invitato deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente disciplinare di gara e nel documento NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) ottenere il rilascio di specifiche credenziali e/o disporre di una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; carta d'identità elettronica (CIE) o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene come specificato al precedente punto 1.2 lettera b.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero telefonico 0810084010 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30, oppure inviando un'email al seguente indirizzo: start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara con i seguenti allegati:
 1. all. 1 dichiarazioni sostitutive requisiti, sulla base del documento di gara unico europeo, per ditte ausiliarie e ditte consorziate
 2. all. 1 bis dichiarazione impegno ausiliaria
 3. all. 2 ulteriori dichiarazioni operatore economico concorrente
 4. all. 2 bis ulteriori dichiarazioni consorziata
- c) elaborati progettuali;
- d) capitolato speciale;
- e) schema di contratto;
- f) DGUE elettronico;
- g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa consultabili ai seguenti link: <https://start.toscana.it/site-references/progetto> e <https://start.toscana.it/site-references/instruction>;
- h) codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti del Comune di Cecina;
- i) informativa sulla privacy.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante delegata, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://trasparenza.comune.rosignano.livorno.it/archivio105_delibera-anac-n-6012023-procedure_0_20170_566_1.html relativo alla pagina dedicata alla procedura *de qua*, e sulla Piattaforma nella sezione "Dettaglio procedura/Informazioni generali" della stessa procedura.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti: sezione Comunicazioni oppure sezione Dettaglio gara/Chiarimenti, utilizzando il tasto "richiedi chiarimenti", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma – sezione "Dettaglio procedura/Chiarimenti" e sul sito istituzionale al link individuato come descritto al precedente art. 2.1. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma (che utilizza l'indirizzo noreply@start.toscana.it) e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituita dal seguente lotto unico, trattandosi di opera di messa in sicurezza idraulica del territorio che come tale esplica le sue funzioni se eseguita per intero, come da omologazione del Genio Civile.

Tabella 1

n.	Descrizione prestazioni	CPV	Importo (€)
1	Lavori di difesa dalle piene	45246400-7	€ 2.290.983,12
di cui:			
A1) Importo lavori a corpo			€ 2.143.657,25
A2) Importo lavori a misura			€ 118.047,10
A) [=A1)+A2)] Importo a base di gara (soggetto a ribasso)			€ 2.261.704,35
B) Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)			€ 29.278,77
A) + B) Importo complessivo appalto			€ 2.290.983,12

Gli interventi prevedono sostanzialmente la realizzazione di un nuovo muro d'argine in c.a. sul Fiume Cecina, corso d'acqua classificato in 3° categoria idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, nel tratto tra la foce a mare e il ponte di via Volterra, nel Comune di Cecina, nonché la posa in opera in adiacenza al banchinamento esistente in c.a. di una scogliera a protezione della sponda e il prolungamento verso monte del palancoolato realizzato in emergenza nel 2015. L'intervento è completato dalla realizzazione di un rialzo e ringrosso del corpo arginale esistente.

Sono quindi compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'importo complessivo soggetto a ribasso è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo complessivo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 488.132,41 calcolati sulla base dei seguenti elementi: prezzario regionale della Regione Toscana, edizione 2023-1, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 491 il 08 maggio 2023. I prezzi previsti dal prezzario regionale comprendono: la retribuzione contrattuale, le spese generali e gli utili di impresa.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento sono il CCNL e i contratti territoriali per i dipendenti delle imprese edili ed affini, codici CNEL F08H/F087/F083/F080/F08G.

L'intervento è finanziato per € 2.888.357,61 mediante contributo regione Toscana giusta delibera di Giunta regionale n° 1192 del 16/10/2023.

3.1 DURATA

La durata complessiva dell'appalto è stabilita in **243 giorni** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici sintetici di costo di costruzione "Opere idrauliche" Codice ATECO 42.91.00 pubblicati da ISTAT sulla propria pagina web.

3.3 OPZIONI

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1 lettera a) del Codice

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, nel caso di applicazione della clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice, come espressamente prevista al punto 3.2. Questa fattispecie non è al momento oggettivamente quantificabile.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, ai sensi del medesimo art. 120 comma 1, lettera a), del Codice di richiedere all'Appaltatore di eseguire lavorazioni ulteriori per un importo complessivo fino a € 60.000,00 riconducibili alla categoria OG8 (opere di escavo subacqueo per raggiungere le profondità di progetto), secondo le modalità specificate all'art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto.

Modifiche non sostanziali

Le modifiche non sostanziali al contratto sono sempre ammesse, a prescindere dal loro valore, ai sensi dell'art. 120, commi 5 e 7, del Codice. Questa fattispecie non è al momento oggettivamente quantificabile.

Il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del Codice, è pari ad € 2.824.179,74, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge:

Tabella 1

Importo a base di gara, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.290.983,12
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (art.120, comma 9, Codice)	€ 458.196,62
Importo massimo lavorazioni ulteriori riconducibili alla categoria OG8 (art. 120, comma 1, lettera a), Codice)	€ 60.000,00
Valutazione rischio bellico preventivo (servizio necessario ai lavori messo a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante ex art. 14, comma 8, del Codice)	€ 15.000,00
Valore complessivo stimato	€ 2.824.179,74

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui il consorzio per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, del Codice dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 101 del Codice, l'impresa, consorziata di quest'ultimo, esecutrice dei lavori e anche nei confronti della stessa opereranno le situazioni di incompatibilità sopra contemplate.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **idoneità professionale** di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a) e 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.

Per la partecipazione il possesso del requisito è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero, mediante compilazione del modello "dichiarazioni integrative DGUE concorrente".

Ai fini della comprova del requisito di cui alla lettera a), i documenti resi disponibili dai concorrenti sono acquisiti dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

b) Possesso di qualificazione mediante attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per le seguenti categoria e classifica:

Lavorazioni dell'appalto		Classifica	Qualific. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera	
categoria	descrizione categoria					
1	OS21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	III bis	SI	1.286.166,57	56,14% prevalente
2	OG8	OPERE FLUVIALI	III	SI	1.004.816,55	43,86% scorporabile

Si evidenzia che:

- qualora il concorrente, sia in forma singola che come consorzio, qualificato nella categoria prevalente OS21 per l'intero importo dell'appalto (ossia in classifica IV), non sia in possesso anche della qualificazione per l'intero ammontare della categoria scorporabile OG8, le lavorazioni ad esse relative debbono essere eseguite in RTI con imprese in possesso di idonea qualificazione oppure ricorrendo al subappalto qualificante, consentito per l'intero importo della stessa;
- in caso di scadenza dell'attestazione SOA entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle offerte, il concorrente è obbligato a produrre il contratto stipulato con la stessa o altra Società Organismo di Attestazione per il rinnovo, nel rispetto dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al Codice.

Per la partecipazione il possesso del requisito è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero, mediante compilazione del modello DGUE, parte II.

Per la comprova del requisito è acquisita d'ufficio l'attestazione SOA tramite il FVOE.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui agli articoli 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'idoneità professionale del d.lgs. n. 81/2008 di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di qualificazione di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restando che le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti dal consorzio, dai consorziati indicati quali esecutori e dai consorziati non esecutori che hanno prestato i requisiti speciali.

Il requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di qualificazione di cui al punto 6.2 deve essere posseduto:

1. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono;
2. per i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. c) e d), del Codice, dal consorzio, sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da altri operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 6.2.

In tal caso deve specificare che intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione alla gara e comprovare in sede di offerta alla stazione appaltante che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile delle dotazioni tecniche e delle risorse umane e strumentali per tutta la durata del periodo contrattuale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40

del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e del requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1 in quanto requisiti propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale dell'impresa affidataria dei lavori e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della qualificazione del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Nel contratto di avvalimento le parti specificano, **a pena di nullità**, le risorse strumentali e umane che l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente. In particolare, da tale contratto dovrà emergere l'elencazione, in forma analitica, delle dotazioni tecniche, delle risorse umane e delle risorse strumentali dell'ausiliaria, di cui l'impresa concorrente si avvarrà per acquisire il requisito di partecipazione mancante, nonché la prova che l'impresa ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali risorse per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali risorse saranno effettivamente utilizzate ai fini dell'esecuzione del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. In caso di mancato riscontro, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica

sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Si richiama quanto previsto all'art. 6.2 del presente disciplinare in ordine alla necessità di subappaltare le lavorazioni ascrivibili alla categoria scorporabile OG8 in mancanza di relativa qualificazione.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente; l'accordo che preveda tali clausole è nullo.

Fermo restando quanto sopra previsto è ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, purché se ne faccia espressa menzione, indicando nel DGUE le parti dei lavori che si intendono affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i dei requisiti richiesti dalla legge. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

In caso di subappalto, nell'esecuzione dello stesso devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dall'art.119 del Codice. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, l'affidatario corrisponde alle imprese subappaltatrici anche i costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3., oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire quanto sopra, gli operatori economici dovranno assumere gli impegni di cui al c. 1 lett. a) e b) di cui all'art. 102 del Codice, ossia:

- a. la stabilità occupazionale;
- b. l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

specificando le modalità con le quali lo stesso intende adempiere a tali impegni.

In ragione della particolarità delle lavorazioni non trova applicazione la disposizione dell'art. 102 comma 1 lett. c).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € **28.241,80**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana – Umbria, incaricata del servizio di tesoreria del Comune di Cecina, sul seguente conto IBAN: IT 54 B 07075 70690 000000240592;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante: **Comune di Cecina**);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni tra quelle indicate all'allegato II.13. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto a pena di esclusione dalla procedura; tuttavia, si raccomanda che l'appaltatore, prima della presentazione dell'offerta, si rechi presso i luoghi dove dovrà essere eseguito l'intervento, rendendosi così conto pienamente dei lavori da eseguire.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 **esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara** come da avviso ANAC del 17 maggio 2024, pubblicato sulla sezione del portale dell'Autorità dedicata ai pagamenti.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la Centrale richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 15 luglio 2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 Mbps per singolo file. La Piattaforma NON accetta files nei seguenti formati: '.action', '.apk', '.app', '.bat', '.bin', '.cmd', '.com', '.command', '.cpl', '.csh', '.dmg', '.exe', '.gadget', '.inf', '.ins', '.inx', '.ipa', '.iso', '.isu', '.job', '.jse', '.ksh', '.lnk', '.msc', '.msi', '.msp', '.mst', '.osx', '.out', '.paf', '.pif', '.prg', '.ps1', '.reg', '.rgs', '.run', '.sct', '.shb', '.shs', '.u3p', '.vb', '.vbe', '.vbs', '.vbscript', '.workflow', '.ws', '.wsf', '.0xe', '.73k', '.89k', '.a6p', '.ac', '.acc', '.acr', '.actm', '.ahk', '.air', '.app', '.arscript', '.as', '.asb', '.awk', '.azw2', '.beam', '.btm', '.cel', '.celx', '.chm', '.cof', '.crt', '.dek', '.dld', '.dmc', '.docm', '.dotm', '.dxi', '.ear', '.ebm', '.ebs', '.ebs2', '.ecf', '.eham', '.elf', '.es', '.ex4', '.exopc', '.ezs', '.fas', '.fky', '.fpi', '.frs', '.fxp', '.gs', '.ham', '.hms', '.hpf', '.hta', '.iim', '.ipf', '.isp', '.jar', '.js', '.jsx', '.kix', '.lo', '.ls', '.mam', '.mcr', '.mel', '.mpx', '.mrc', '.ms', '.ms', '.mxe', '.nexe', '.obs', '.ore', '.otm', '.pex', '.plx', '.potm', '.ppam', '.ppsm', '.pptm', '.prc', '.pvd', '.pwc', '.pyc', '.pyo', '.qpx', '.rbx', '.rox', '.rpj', '.s2a', '.sbs', '.sca', '.scar', '.scb', '.scr', '.script', '.smm', '.spr',

'.tcp', '.thm', '.tlb', '.tms', '.udf', '.upx', '.url', '.vix', '.vpm', '.wcm', '.widget', '.wiz', '.wpk', '.wpm', '.xap', '.xbap', '.xlam', '.xlm', '.xism', '.xltm', '.xqt', '.xys', '.z19'

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento denominato NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START, le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma sono consultabili nel "Manuale presentazione offerte Procedura di gara" presente e scaricabile nella sezione "Istruzioni" della Piattaforma stessa.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, il DGUE e l'offerta economica sono compilate on line, sottoscritte e caricate nuovamente a sistema nella rispettiva sezione di pertinenza. Le ulteriori dichiarazioni e quelle richieste in caso di avvalimento o alle imprese consorziate esecutrici (Allegato 1 – formulario DGUE per consorziata - ausiliaria; Allegato 2 – Ulteriori dichiarazioni; Allegato 1-bis – impegno ausiliaria; Allegato 2-bis – ulteriori dichiarazioni consorziata) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma, nella sezione "Dettaglio gara/Elenco lotti/Configurazione offerta" nelle parti di competenza (richieste amministrative o richieste economiche).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa (marca temporale) anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nonché sui contenuti dell'offerta

economica, che restano imm modificabili. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine imposto dalla stazione appaltante non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza a Piattaforma le sezioni indicate nel "manuale presentazione offerte - Procedura di gara" per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) dichiarazioni integrative;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) eventuali documenti comprovanti la riduzione della garanzia provvisoria;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) documentazione in caso di concordato con continuità aziendale di cui al punto 15.3;
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e la parte di prestazioni eseguita.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni integrative il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato al punto 9. del presente disciplinare:
 - la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - l'applicazione del CCNL dichiarato nei confronti dei dipendenti impiegati nell'appalto e per tutta la durata dello stesso;
 - le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

specificando le modalità con le quali lo stesso intende adempiere a tali impegni;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Comune di Cecina con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 18/12/2013 reperibile tra la documentazione di gara presente nella Piattaforma e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- **[nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE non costituito]:**
di impegnarsi al rispetto della disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, indicando l'impresa capogruppo cui sarà conferito, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza, e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]**
l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di partecipazione di operatori riuniti o associati la piattaforma prevede che siano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/ consorzio ordinario. Tali domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del componente e saranno caricate a sistema dalla mandataria.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo e di quanto disciplinato dall'art. 18, comma 10, del Codice, e dall'Allegato I.4 al medesimo.

In applicazione di quanto chiarito con la circolare n. 22/E del 28.7.2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, l'imposta da versare per la partecipazione è di importo pari ad € 16,00 ed è assolta mediante modello F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Sono fatte salve le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Il mancato assolvimento dell'imposta non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, del Codice, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale.

L'aggiudicatario, per la stipula del contratto, sarà tenuto a versare l'imposta di bollo secondo l'importo indicato nella tabella A dell'Allegato I.4 al Codice, previo scomputo dal medesimo di quanto già assolto in fase di partecipazione alla gara, utilizzando le modalità indicate nella citata circolare n. 22/E/2023 Agenzia Entrate (modello F24 ELIDE)".

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila online il Documento di gara unico europeo. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Oltre a quanto previsto nel precedente capoverso, il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

15.3 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 95, COMMA 3, DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui al presente punto potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. Attenzione: il sistema telematico START prevede che le dichiarazioni previste alle lettere a) e b) della casistica "raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti" siano rese all'interno dell'offerta economica compilata utilizzando il form generato dallo stesso sistema START. Tuttavia, trattandosi di dichiarazioni necessarie ai fini dell'ammissione e, pertanto, da inserire tra la documentazione amministrativa, esse sono state ricomprese nel modulo predisposto dalla stazione appaltante denominato "Allegato 2".

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità descritte nel "Manuale presentazione offerte Procedura di gara" presente e scaricabile nella sezione "Istruzioni" della Piattaforma stessa. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 12.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **ribasso percentuale** offerto sull' importo dei lavori posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;

- b) la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro relativi alla realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, compresi nell'offerta economica. Si specifica che gli oneri di cui al presente punto sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico appalto (costi *ex lege* sostenuti dall'impresa per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR, etc., e comunque diversi da quelli da interferenze);
- c) la stima dei **costi della manodopera** relativi alla realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, compresi nell'offerta economica. Si specifica che il costo del lavoro è determinato annualmente nel prezzario regionale della Regione Toscana consultabile al seguente indirizzo URL: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/>. Si ricorda che il prezzario preso a riferimento nei documenti di gara è il prezzario regionale della Regione Toscana, edizione 2023-1, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 491 il 08 maggio 2023.
- Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai precedenti punti siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.

Non saranno ammesse offerte in aumento, né quelle condizionate o espresse in modo indeterminato.

L'offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data della gara

N.B. A pena di esclusione dalla gara all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 101 del Codice laddove ammissibile, tutta la documentazione presentata per partecipare dovrà essere redatta in lingua italiana, così come in lingua italiana dovrà essere presentata, in caso di aggiudicazione e/o di controllo ai sensi dell'art. 105 del Codice la documentazione richiesta dalla stazione appaltante a comprova del possesso dei requisiti dichiarati. In caso di soggetto estero in possesso di certificazioni redatte in lingua diversa, dovrà essere prodotta apposita traduzione autenticata in lingua italiana.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, del Codice all'impresa che avrà offerto il minor prezzo, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara (offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo elemento prezzo), con esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale secondo il metodo di calcolo "A" dell'Allegato II.2, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (individuazione coefficienti, somme, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti al di fuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma per differenti regole di arrotondamento. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 16 luglio 2024, alle ore 9.00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'**inversione procedimentale**.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene, ad opera del RUP, dopo le operazioni del seggio di gara.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella data indicata al precedente punto 18. il seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria.

Il seggio di gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 18, i prezzi offerti.

Fermo restando quanto specificato al successivo punto 21. in ordine alle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, in caso di offerte con il medesimo ribasso il seggio di gara procede ad individuare il miglior offerente mediante sorteggio. La CUC comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP e all'ufficio C.U.C. i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Il RUP, se necessario, provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della CUC, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi di quanto disposto al citato art. 54 del Codice, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia uguale o superiore a cinque, sarà applicato il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. L'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 54 risulterà dall'applicazione del metodo A indicato all'Allegato II.2 al Codice.

Il seggio di gara, quindi, in presenza di almeno cinque offerte ammesse, procederà al calcolo della soglia di anomalia secondo il detto metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice, disporrà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte pari o superiori a detta soglia e proporrà l'aggiudicazione a favore della prima offerta risultata non anomala.

Qualora sia impossibile applicare l'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale o in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse in base a elementi specifici, inclusi i costi per la manopera e per gli oneri di sicurezza aziendali dichiarati nella stessa ai sensi dell'art. 110 del Codice. All'esito negativo del procedimento di verifica in contraddittorio, il RUP procederà all'esclusione della migliore offerta risultata anomala e valuterà, in contraddittorio, la seconda migliore offerta qualora anch'essa risulti anormalmente bassa e, nello stesso modo, nei confronti delle successive, sino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto al punto 9 del presente disciplinare e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria e, se del caso, all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; si procede, quindi, con le verifiche relative ai requisiti dichiarati dal concorrente successivo in graduatoria che ha presentato offerta non anomala, oppure a dichiarare deserta la gara nell'ipotesi in cui non vi siano offerte valide non anomale.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione e non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 53, comma 4, e 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Cecina.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario, per la stipula del contratto, sarà tenuto a versare l'imposta di bollo secondo gli importi indicati nella tabella A dell'Allegato I.4 al Codice, previo scomputo dai medesimi di quanto già assolto in fase di partecipazione alla gara, utilizzando le modalità indicate nella citata circolare n. 22/E/2023 Agenzia Entrate (modello F24 ELIDE).

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento della stazione appaltante Comune di Cecina e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sulla Piattaforma (codice di comportamento) e sul sito del Comune di Cecina, sezione Amministrazione trasparente, ai seguenti link: https://trasparenza.comune.cecina.li.it/pagina44_piano-della-performance.html

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, mentre per quelle derivanti dal contratto ovvero relative all'esecuzione dello stesso è competente in via esclusiva il foro di Livorno.

Restano sempre ferme le vigenti disposizioni di legge in tema di definizione alternativa delle controversie insorte nella fase di esecuzione del contratto e di cui al Titolo II, Parte I, Libro V del Codice.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Il Dirigente della C.U.C.
(dott. Roberto Guazzelli)